

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5115 del 27/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA LATTICINI PARMA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI PRODUZIONE DERIVATI DEL LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA ROSSETTI N. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5244 del 22/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA LATTICINI PARMA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DERIVATI DEL LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA ROSSETTI N. 10

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta LATTICINI PARMA S.R.L., trasmessa dall'Unione Bassa Val d'Arda fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) con nota del 3/7/2017, prot. n. 8252 (prot. ARPAE n. 7941 del 5/7/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 9/8/2017 (prot. Arpaee n. 9800 in pari data);

PRESO ATTO che:

- la produzione, inizialmente limitata a mozzarelle e spalmabili e fusi (1500 t/anno), sarà estesa a prodotti vegani (100 t/anno), mascarpone (100 t/anno), provola e scamorza (150 t/anno);
- le emissioni in atmosfera oggetto di autorizzazione sono di due tipologie: convogliate, derivanti da tre generatori di vapore alimentati a metano (E1, E2 ed E3) e diffuse, giudicate dalla ditta tecnicamente non convogliabili, costituite da vapore acqueo generato dai macchinari in fase di lavorazione; viene inoltre dichiarata la presenza di sfiati derivanti dalla sala di produzione adibiti al solo ricambio dell'aria ed al miglioramento delle condizioni nell'ambiente di lavoro, nonché di impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- le acque reflue industriali sono costituite dalle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature, nonché da quelle provenienti dalla rigenerazione periodica dell'addolcitore e dallo spurgo della centrale termica. Tutte le acque reflue industriali vengono convogliate in una vasca interrata di raccolta e, successivamente, in un sistema di trattamento costituito da un degrassatore, una vasca di accumulo e da un depuratore a fanghi attivi (SBR);
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;
- lo scarico finale S1 in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali ed è dotato di un misuratore di portata (posto a valle del sistema di trattamento) per la quantificazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato (con la dicitura pozzetto di ispezione) nella Tavola 02 "PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI" dell'11/04/2017 ed allegata all'istanza di AUA;

- presso lo stabilimento sono presenti altri 2 scarichi di acque reflue S2 (costituito unicamente da acque meteoriche) ed S3 (costituito da acque reflue domestiche) che non necessitano di autorizzazione;

ACQUISITA, quale contributo istruttorio la nota del 8.9.2017, prot. n. 73901 (pervenuta in data 11.9.2017, prot. Arpae n. 11044), con cui l'Azienda U.S.L. trasmetteva parere favorevole;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/9/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta LATTICINI PARMA S.R.L., per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, Via Rossetti n° 10, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta LATTICINI PARMA S.R.L. (C. FISC. 08275190968) - avente sede legale in Comune di Milano (MI), C.so Magenta n. 46 - per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, Via Rossetti n° 10. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE 1 A METANO P = 559 KW

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	280	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE 2 A METANO P = 150 KW

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	280	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 GENERATORE DI VAPORE 3 A METANO P = 559 KW

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	280	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2 ed E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni, essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) i camini di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- e) La durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa

in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) dovrà essere sempre tenuto in funzione il misuratore di portata posto a valle del sistema di trattamento al fine poter quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
6. **di dare atto** che:
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.